



**Regione
Lombardia**

Regione Lombardia - Giunta
DIREZIONE GENERALE AMBIENTE E CLIMA
VALUTAZIONI E AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI
AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI

Piazza Città di Lombardia n.1
20124 Milano

Tel 02 6765.1

www.regione.lombardia.it

ambiente_clima@pec.regione.lombardia.it

Spett.le

Consorzio Italiano Biogas
Email: cib@legalmail.it

Provincia di Bergamo
Settore Ambiente

Email: protocollo@pec.provincia.bergamo.it

Provincia di Brescia
Settore dell'Ambiente e della Protezione civile

Email: ambiente@pec.provincia.bs.it

Provincia di Como
Settore Ecologia e Ambiente

Email: ecologia.ambiente@pec.provincia.como.it

Provincia di Cremona
Settore Ambiente e Territorio

Email: protocollo@provincia.cr.it

Provincia di Lecco
Settore Ambiente

Email: Provincia.lecco@lc.legalmail.camcom.it

Provincia di Lodi
Settore Tutela Ambientale

Email: Provincia.lodi@pec.regione.lombardia.it

Provincia di Mantova
Settore Ambiente, sistemi informativi e

Referente per l'istruttoria della pratica: ROBERTO ESPOSITO

Tel. 02/6765.5458

AOO PROVINCIA DI BRESCIA
Protocollo Arrivo N. 206476/2021 del 25-11-2021
Doc. Principale - Copia Del Documento Firmato Digitalmente

innovazione

Email: provinciadimantova@legalmail.it

Città Metropolitana di Milano
Area ambiente e tutela del territorio

Email: protocollo@pec.cittametropolitana.mi.it

Provincia di Monza e Brianza
Settore Ambiente e patrimonio

Email: ambiente@pec.provincia.mb.it

Provincia di Pavia
Settore Programmazione territoriale, Promozione
del territorio, della Comunità e della persona.

Email: Provincia.pavia@pec.provincia.pv.it

Provincia di Sondrio
Settore Agricoltura, Ambiente, Caccia e Pesca

Email: protocollo@cert.provincia.so.it

Provincia di Varese
Settore Energia, Rifiuti, Risorse idriche

Email: istituzionale@pec.provincia.va.it

ARPA Lombardia
Settore Attività Produttive e Controlli

Email: arpa@pec.regione.lombardia.it

e, p.c.

DIREZIONE GENERALE AMBIENTE E CLIMA
CLIMA E QUALITA' DELL'ARIA
GIAN LUCA GURRIERI

Referente per l'istruttoria della pratica: ROBERTO ESPOSITO

Tel. 02/6765.5458

Oggetto : Medi Impianti di combustione ex art. 273-bis d.lgs. 152/2006 e d.lgs. 183 del 17.11.2017. Adeguamento impianti a biogas esistenti.

In riferimento alle richieste di chiarimento formulate dal Consorzio Italiano Biogas a seguito delle note della Provincia di Lodi del 10.6.2021 e del 20.7.2021 - allegate alla presente - con cui la Stessa forniva una prima serie di indicazioni in merito agli adempimenti amministrativi necessari ad accompagnare la sostituzione di motori alimentati a biogas – esplicitamente richiesta dal GSE - , alla luce delle nuove disposizioni introdotte dalla normativa in materia di emissioni in atmosfera (D.lgs 183/2017) per i “medi impianti di combustione” e in attesa di chiarimenti resi da Regione Lombardia, con la presente si forniscono una serie di specifiche - condivise nell’ambito del tavolo di coordinamento in materia di emissioni in atmosfera del 27 ottobre 2021 - utili a supportare Autorità Competente e Gestori ad inquadrare gli iter procedurali da applicare in funzione delle diverse casistiche che possono venirsi a determinare.

Al riguardo, premesso che ai fini della normativa in materia di produzione di energia da fonti rinnovabili (d.lgs 28/2011), la sostituzione del motore - a invarianza di caratteristiche e prestazioni dell’impianto - è generalmente inquadrabile come variante non sostanziale ai sensi dell’art. 5 del d. lgs. 28/2011, si ritiene utile fornire alcune indicazioni relative all’inquadramento degli interventi ai fini della normativa in materia di emissioni in atmosfera, tenuto conto delle recenti novità introdotte a livello nazionale (art. 273 bis d.lgs 183/2017) e regionale (D.d.s. 28 novembre 2019 - n. 17322, allegato 41 – medi impianti di combustione).

In tal senso, preso atto di quanto definito nelle norme nazionali e regionali sopra richiamate e considerato che, da quanto rappresentato dal Consorzio Italiano Biogas, la sostituzione del motore può essere effettuata con varie modalità (ad esempio in modo temporaneo o definitivo) si propongono di seguito una serie di valutazioni circa gli iter amministrativi che si ritiene opportuno mettere in atto.

- 1) **sostituzione temporanea del motore:** l'utilizzo di un motore di scorta che sostituisce per un **periodo limitato di tempo** il motore oggetto di manutenzione, non è da considerarsi “modifica” ai sensi della normativa in materia di emissioni in atmosfera, a condizione che:
 - la potenza termica introdotta non comporti modifiche al regime autorizzativo in materia di emissioni in atmosfera e agli eventuali limiti da applicare;
 - l'utilizzo del motore di scorta sia limitato ad un periodo di tempo definito (indicativamente non superiore a 6 mesi);
 - sia garantito il rispetto dei valori limite fissati nell’autorizzazione o comunque previsti dalla normativa per l’impianto esistente.

In questo caso è sufficiente, che il Gestore metta a disposizione dell’Autorità competente, ove richiesto, le informazioni utili a verificare le informazioni di cui ai punti precedenti, in particolare al fine di verificare le tempistiche di utilizzo del motore di scorta. Sia il motore di scorta che il motore “originario” re-installato a seguito degli interventi di manutenzione (alle condizioni sopra riportate), si considerano “esistenti” ai fini dell’individuazione dei valori limite alle emissioni.

- 2) **sostituzione definitiva del motore con uno di scorta già presente presso lo stabilimento alla data del 20/12/2018:** nel caso in cui il motore venga sostituito definitivamente (cioè per un periodo superiore a 6 mesi) da un motore già nella disponibilità del medesimo Gestore alla data

Referente per l’istruttoria della pratica: ROBERTO ESPOSITO

Tel. 02/6765.5458

del 20/12/2018, non è da considerarsi 'modifica', ai sensi della normativa in materia di emissioni in atmosfera, a condizione che:

- la potenza termica introdotta non comporti modifiche al regime autorizzativo in materia di emissioni in atmosfera e agli eventuali limiti da applicare;
- sia garantito il rispetto dei valori limite fissati nell'autorizzazione o comunque previsti dalla normativa per l'impianto esistente.

In questo caso è sufficiente, che il Gestore metta a disposizione dell'Autorità competente, ove richiesto, le informazioni utili a verificare le informazioni di cui ai punti precedenti.

Il motore di scorta – già nella disponibilità del Gestore alla data del 20/12/2018 – è da considerarsi "esistente" ai fini dell'individuazione dei valori limite alle emissioni.

Alla luce delle disposizioni introdotte dall'art. 273 bis del d.lgs 152/2006, resta ferma, nei casi descritti ai punti 1 e 2, la necessità, da parte del Gestore, di procedere all'aggiornamento dell'autorizzazione secondo i criteri e le tempistiche riportate ai commi 5 e 6 dello stesso articolo, che prevedono:

- il rispetto dei valori limite per impianti "esistenti" di cui all'allegato 1 alla Parte Quinta del d.lgs 152/2006, come aggiornati dal D.lgs 183/2017, a partire dal 1 gennaio 2030;
- la presentazione della domanda di aggiornamento/rilascio dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera entro il 1.1.2028.

Tali adempimenti possono eventualmente essere assolti utilizzando la procedura semplificata di adesione all'autorizzazione generale prevista dalla dgr 983/2018 aderendo all'allegato tecnico 41 D.d.s. 28 novembre 2019 - n. 17322).

- 3) **sostituzione definitiva del motore con uno di scorta non presente presso lo stabilimento alla data del 20/12/2018**: nel caso in cui il motore venga sostituito definitivamente (cioè per un periodo superiore a 6 mesi) con un motore non nella disponibilità del medesimo produttore alla data del 20/12/2018, è necessario procedere con una modifica, che, ai sensi della normativa in materia di emissioni, è da considerarsi non sostanziale nel caso in cui non comporti modifiche peggiorative delle emissioni ai sensi della D.g.r. 18 dicembre 2017 - n. X/7570. Tuttavia, il motore installato successivamente alla data del 20/12/2018 dovrà essere considerato "nuovo" ai fini del rispetto dei valori limite alle emissioni.

Dal punto di vista amministrativo, il gestore potrà utilizzare la procedura semplificata di adesione all'autorizzazione generale prevista dalla d.g.r. 983/2018 aderendo all'allegato tecnico 41.

Rientrano nell'ambito delle manutenzioni e quindi non oggetto di modifica ai sensi della normativa in materia di emissioni, gli interventi effettuati sul motore in loco (o comunque senza la necessità di procedere alla sostituzione dello stesso) a condizione che le caratteristiche di potenzialità e prestazioni del motore restino invariate rispetto a quanto autorizzato.

In tutti i casi (vedi punti 2 e 3) si precisa che l'impianto 'di scorta' non deve essere stato precedentemente installato e/o collegato ad un punto di emissione convogliata in atmosfera nello stabilimento in questione.

Eventuali casistiche non inquadrabili in quelle evidenziate andranno valutate singolarmente e opportunamente segnalate dai Gestori delle Aziende.

Le medesime considerazioni possono essere estese anche a motori alimentati a ulteriori combustibili (quali oli e grassi animali o vegetali) rientranti nell'ambito delle biomasse combustibili di cui all'allegato

Referente per l'istruttoria della pratica: ROBERTO ESPOSITO

Tel. 02/6765.5458

X alla Parte Quinta del d.lgs 152/2006 Parte I sez. 1 lett. n) utilizzati in impianti FER.

Resta, altresì, in capo al Gestore l'onere di effettuare tutte le opportune comunicazioni al GSE.

Distinti saluti

IL DIRIGENTE

ANNAMARIA RIBAUDO

Allegati:

File nota prov LO 10-06-2021.pdf

File nota prov LO 20-7-2021.pdf

AOO PROVINCIA DI BRESCIA
Protocollo Arrivo N. 206476/2021 del 25-11-2021
Doc. Principale - Copia Del Documento Firmato Digitalmente

Referente per l'istruttoria della pratica: ROBERTO ESPOSITO

Tel. 02/6765.5458